

## Cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato

Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa - Attività di interpretazione normativa - Esclusione - Valutazione incidentale di legittimità costituzionale - Impugnabilità ex art. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 23421 del 17/08/2025 (Rv. 675780 - 01) L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione (sia pure estensiva o analogica) di una disposizione di legge, nell'ambito della quale egli ben può compiere una valutazione circa la legittimità costituzionale della stessa, senza che il concreto esercizio di tale potere possa integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità della disciplina regionale rilevante nella fattispecie concreta, aveva escluso che la stessa invadesse la sfera legislativa costituzionalmente riservata allo Stato).